

N. R.G. 18060/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione specializzata in materia d'impresa

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto presidente
dott.ssa Alessia Busato giudice
dott. Davide Scaffidi giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.2.2019, nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 18060/2018 promosso da:

P.S.G. POLIAMBULATORIO SANTA GIULIA S.r.l.

RECLAMANTE

contro

POLIAMBULATORIO SANTA CATERIA S.r.l.s
BARTOLAMINELLI PAOLO
D'ADDANZIO GIAMPIERO
GAMBERA STEFANIA
MIRABELLA GIUSEPPE
PEDRETTI ALESSANDRA
PINELLI LUCIA
RUGGERI CRISTINA

RECLAMATI

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

I. La fase cautelare monocratica

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. P.S.G. Poliambulatorio Santa Giulia S.r.l. ("PSG"), società che opera nell'ambito della gestione di strutture sanitarie ed estetiche, ha dedotto che Pinelli, ex dipendente con mansioni di impiegata amministrativa, una volta ricevuta nel dicembre 2017 la comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (a seguito di riorganizzazione aziendale), ha posto in essere condotte contrarie a buona fede e una serie di atti di concorrenza sleale, volti a favorire il Poliambulatorio Santa Caterina S.r.l.s. ("PSC"), società che opera nel medesimo settore, costituita nel gennaio 2018 dalla stessa Pinelli a Lumezzane, a poca distanza dall'ambulatorio della ricorrente.

Pinelli, nello specifico, avrebbe realizzato uno storno di dipendenti (medici che operavano nella struttura, in questa sede convenuti) nonché uno sviamento di "clienti" (pazienti), i quali venivano sistematicamente "dirottati" verso il poliambulatorio concorrente.



Quanto allo storno, i medici avrebbero tutti rassegnato in blocco le loro dimissioni tra metà dicembre 2017 e i primi di gennaio 2018, e avrebbero avviato nell'immediatezza un rapporto di lavoro col Santa Caterina.

Lo sviamento, invece, sarebbe stato perpetuato mediante la sottrazione dell'anagrafica dei pazienti, l'ingiustificato rifiuto di accettare le prenotazioni per il Santa Giulia, nonché attraverso la diffusione di informazioni false o denigratorie (ad esempio riguardanti l'imminente trasferimento del PSG presso altro indirizzo o ancora l'imminente sostituzione del sistema di prenotazione mediante personale amministrativo con un sistema di prenotazione automatizzato, avversato tanto dai medici quanto dai pazienti).

Dallo storno e dallo sviamento sarebbe derivato un ingente danno, pari a un significativo calo di fatturato, asseritamente corrispondente al mancato ricavo derivante dalle prestazioni dei medici trasferitisi da PSG in PSC.

Lo stesso utilizzo dei segni distintivi, e in particolare l'utilizzo del segno figurativo costituito dall'acronimo P.S.C. nelle insegne e nel materiale pubblicitario del Santa Caterina, sarebbe idoneo a ingenerare confusione con l'omologo segno P.S.G. del poliambulatorio ricorrente.

In punto di *periculum in mora*, PSG ha dedotto che la prosecuzione degli illeciti riferiti sarebbe foriera, nelle more del giudizio di cognizione piena, di ulteriori danni, gravi e irreparabili, non ristorabili per equivalente, con particolare riguardo agli effetti negativi dello sviamento di clientela.

Pinelli e PSC si sono costituiti, negando la sussistenza degli illeciti addebitati. Nel merito, hanno dedotto che le condotte della Pinelli, in quanto mera segretaria *part-time*, non avrebbero potuto incidere sul calo del fatturato lamentato dalla ricorrente, derivante semmai dall'aggravamento dello stato di crisi in cui versava già da tempo la società. La stessa crisi sarebbe stata la causa del licenziamento della Pinelli e della legittima decisione della stessa di avviare un'attività imprenditoriale nel settore in cui aveva maturato esperienza nel corso degli anni.

Le resistenti hanno altresì negato la confondibilità dei segni distintivi e hanno contestato la sussistenza del *periculum in mora*.

I medici convenuti si sono costituiti e hanno eccepito la loro estraneità al presente procedimento, evidenziando la loro natura di liberi professionisti, senza alcun vincolo di esclusiva, circostanza di per sé incompatibile con la fattispecie dello storno di "dipendenti". Hanno allegato poi che l'interruzione del rapporto con PSG sarebbe derivato da scelte organizzative della società non condivise nonché dal progressivo calo del fatturato.

I.3. L'ordinanza reclamata

Con l'ordinanza reclamata è stata negata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto al primo requisito, secondo il giudice di prime cure i rispettivi segni distintivi delle due imprese



appaiono oggettivamente diversi, essendo scarsamente significativa, nel senso della confondibilità tra segni, la mera comunanza di due lettere tra i rispettivi acronimi “P.S.G.” e “P.S.C.”.

Quanto allo storno, non è stato rilevato alcun illecito in quanto non ricorrerebbe in capo alla Pinelli l'*animus nocendi*: detto elemento non potrebbe configurarsi dal momento che il trasferimento dei medici da una struttura all'altra non era esorbitante rispetto ai normali limiti della competizione tra imprese, né poteva di per sé reputarsi idoneo a determinare effetti destrutturanti sull'altrui organizzazione aziendale, laddove, per stessa ammissione della ricorrente, PSG versava già da anni in una situazione di difficoltà, tale da comportare necessariamente una riorganizzazione dell'impresa anche mediante plurimi licenziamenti. Inoltre, secondo il giudice della fase monocratica non vi sarebbe evidenza di un passaggio “in blocco” dei medici resistenti su iniziativa della stessa Pinelli, apparendo invece verosimile che i professionisti convenuti siano receduti dal rapporto col Santa Giulia in forza della crisi stessa che la società stava attraversando. Quale ulteriore elemento idoneo ad inficiare la configurazione della dedotta fattispecie di illecito concorrenziale, nell'ordinanza reclamata è stato evidenziato che il Santa Caterina non ha mai offerto ai medici migrati presso la sua struttura condizioni economiche migliorative rispetto a quelle precedentemente riconosciute dal Santa Giulia, bensì condizioni equipollenti.

Quanto allo sviamento di clientela, quest'ultimo è stato negato dal giudice di prime cure sulla base della mancanza di elementi probatori sufficienti a dimostrare il passaggio dei pazienti dal Santa Giulia al Santa Caterina. Dalle sommarie informazioni assunte, piuttosto, è emerso che alcuni pazienti hanno continuato ad usufruire dei servizi del Santa Giulia anche dopo il recesso dei vari professionisti. In ogni caso, sulla base della comune esperienza, posto che i pazienti solitamente si rivolgono a una determinata struttura sanitaria in forza della *vis* attrattiva esercitata dai medici che vi operano all'interno, per il giudice di prime cure doveva ritenersi che, una volta esclusa l'illiceità dello storno di professionisti, necessariamente doveva ritenersi esclusa anche l'illiceità del dedotto sviamento di clientela. Non configurandosi la fattispecie concorrenziale evocata, risulterebbe assorbita la valutazione sulla natura asseritamente illecita del comportamento dei medici convenuti a titolo di concorso.

Infine, secondo il giudice della fase monocratica non sussisterebbe la diffusione di notizie denigratorie, posto che l'informazione circa il presunto trasferimento del Santa Giulia ad altro indirizzo non recherebbe in sé alcun disvalore rilevante ai fini della normativa richiamata.

In punto di *periculum in mora*, il giudice di prime cure ha statuito che non sussisterebbe comunque l'attualità del pericolo, dal momento che le condotte lamentate da parte ricorrente si riferiscono al periodo compreso tra novembre 2017 e gennaio 2018, non essendovi evidenza agli atti di condotte potenzialmente lesive in epoca successiva all'instaurazione del procedimento.



La fase cautelare collegiale

Con il reclamo Santa Giulia ha reiterato gli argomenti già esposti in prime cure e ha censurato l'ordinanza emessa evidenziando innanzitutto che non sarebbe stata adeguatamente valutata l'attitudine confusoria dell'insegna di PSC, tenuto conto dell'aspetto fonetico.

In secondo luogo, per quanto riguarda lo storno, l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente qualificato detto storno come non significativo, laddove il passaggio dei professionisti dal Santa Giulia al Santa Caterina sarebbe invece avvenuto in massa; posto che l'illecito risulterebbe già su basi oggettive, date le modalità di dimissione dei medici (contestuali), il riferimento alla necessaria sussistenza dell'*animus nocendi* in capo alla Pinelli ai fini della configurazione della fattispecie illecita dovrebbe ritenersi non pertinente.

Per quanto concerne invece lo sviamento della clientela, la reclamante ha contestato che detta questione potesse ritenersi assorbita dalla mancanza di uno storno illecito dei medici, posto che l'assunto su cui si era fondato il ragionamento del giudice di prime cure (per cui la *vis* attrattiva dei pazienti sarebbe data dalla figura personale del medico, e non dalla struttura) avrebbe carattere apodittico.

Sotto il profilo degli atti denigratori, l'ordinanza avrebbe erroneamente ommesso di ravvisare il carattere illecito della diffusione, ad opera della Pinelli, di notizie secondo cui sarebbe presto mutato il sistema di prenotazione del poliambulatorio, con conseguenti difficoltà di accesso ai servizi offerti da PSG; sotto il profilo del *periculum in mora*, la reclamante ha ribadito la continuità nel tempo dei tentativi di storno in danno di PSG.

I reclamati si sono costituiti reiterando le difese di cui alla fase monocratica e insistendo per il rigetto dell'impugnazione.

La decisione sul reclamo

I. Il reclamo è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito esplicitati.

I.1. Dal materiale pubblicitario prodotto in atti risulta che entrambe le imprese utilizzano di fatto segni grafici distintivi contraddistinti dall'utilizzo di acronimi simili tra loro: "PSG", da un lato, "PSC", dall'altro, collocati entrambi in prossimità di una croce (dal profilo azzurro per il Santa Giulia, rossa per il Santa Caterina). Pur convenendo, ad una valutazione analitica comparativa, con quanto affermato dal giudice di prime cure laddove quest'ultimo ha evidenziato che <<le forme appaiono manifestamente non sovrapponibili e differenti (presenza di un riquadro solo in uno dei segni), così come le linee, il carattere (si noti la "S" stilizzata nel logo del ricorrente, assente in quello del concorrente) e i colori (blu contro rosso)>>, deve tuttavia rilevarsi che il giudizio di somiglianza tra segni distintivi, ancorché non oggetto di registrazione, deve essere effettuato in via d'insieme, tenendo conto della percezione del consumatore medio di riferimento, avuto riguardo all'impressione complessiva prodotta dai segni, del



livello di attenzione variabile a seconda del tipo di servizio correlato e del fatto che il consumatore non effettua un confronto diretto tra i segni, bensì mnemonico.

In questa prospettiva, il “consumatore” di riferimento deve essere identificato nel paziente che afferisce, dal punto di vista geografico, alle strutture gravitanti sul territorio, tendenzialmente circoscritto ai comuni limitrofi rispetto a Lumezzane, paziente il cui livello di attenzione sul segno grafico distintivo non può ritenersi particolarmente significativo, tenuto conto della tipologia di servizi offerti (prestazioni sanitarie, non equiparabili ai tradizionali beni o servizi di consumo, per i quali la percezione del segno, nell’associazione mnemonica tra quest’ultimo e il prodotto o servizio correlato, risponde a logiche eterogenee, anche di tipo emozionale, che implicano tradizionalmente nell’osservatore un livello di attenzione superiore). In questa premessa generale, si osserva che il settore “merceologico” in cui operano le due società è il medesimo: differentemente da quanto sostenuto da alcuni resistenti, a nulla rileva il fatto che l’una impresa offra o abbia offerto in passato prestazioni aggiuntive (di carattere estetico) rispetto all’altra, data la prevalente sussistenza di un nucleo comune di servizi, precisamente di tipo ambulatoriale.

Alla luce di questi elementi, tenuto conto dell’identità geografica e “merceologica” del mercato di riferimento, della particolarità del tipo di “consumatore” cui sono destinati i servizi e del suo scarso livello di attenzione sul segno distintivo, si ritiene che la discordanza di una sola lettera tra gli acronimi inseriti nei rispettivi segni figurativi apporti una differenza marginale, tale da passare inosservata agli occhi del destinatario dei servizi, per il quale quindi si determina quindi in concreto un rischio di confusione e di indebita associazione. Detto rischio è amplificato dall’affinità tra gli unici elementi differenziali dei rispettivi acronimi: da un lato la lettera “C”, dall’altro la lettera “G”, le quali per l’appunto risultano accomunate sul piano fonetico, essendo entrambe consonanti palatali affricate, circostanza che è idonea ad interferire con la percezione mnemonica del segno, rafforzando così l’effetto confusorio.

Il rischio di confusione e associazione tra i segni integra di per sé un pregiudizio imminente e irreparabile alle ragioni di PSG ed è astrattamente idoneo a cagionare la diluizione della forza evocativa e attrattiva - per quanto tenue - esercitata dal segno già noto nel mercato di riferimento, che potrebbe dar luogo, nelle more del processo di cognizione piena, a conseguenze imprevedibili e non adeguatamente ristorabili per equivalente.

Sussistono pertanto i requisiti cautelari perché venga concessa l’inibitoria richiesta al riguardo, inibitoria che si sostanzia pertanto nell’ordine nei confronti del poliambulatorio Santa Caterina di eliminare dai suoi segni distintivi l’acronimo “P.S.C.”.

I.2. A presidio di detta misura, si reputa congrua la fissazione di una penale di € 150 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione dell’ordinanza decorsi trenta giorni dalla sua comunicazione, nonché di € 1.000,00 per ogni violazione del contenuto del provvedimento che venga successivamente accertata.



I.3. Tenuto conto del principio di proporzionalità, non si reputa necessaria la pubblicazione del provvedimento.

I.4. Quanto alle ulteriori misure richieste, deve essere integralmente confermata la valutazione effettuata dal giudice di prime cure.

I.4.1. Per quanto concerne lo storno, la migrazione dal PSG al PSC dei medici convenuti non è avvenuta mediante modalità di reclutamento, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, abnormi, ossia tali da eccedere i normali limiti di tollerabilità.

In primo luogo, non emerge, già sotto il profilo delle allegazioni, che vi sia stata da parte di PSC o di Pinelli un'offerta di lavoro migliorativa, sotto il profilo retributivo, tale da poter qualificare, a livello presuntivo, lo storno attuato come effettivamente insidioso per la ricorrente, dal momento che le condizioni economiche riconosciute da PSC ai medici non sono superiori a quelle garantite a suo tempo da PSG; in secondo luogo, benché il numero dei medici confluiti da una struttura all'altra non sia scarsamente significativo, si evidenzia tuttavia che il Santa Giulia non è stato improvvisamente privato in blocco di professionisti in ciascuno dei settori in cui offre tutti i suoi servizi sanitari; le figure professionali in questione, per quanto qualificate, nel breve o nel lungo periodo possono essere sostituite mediante l'assunzione di professionisti dotati delle medesime specializzazioni. Non risulta tuttavia che PSG abbia allegato sul punto di aver dovuto sostenere ingenti sforzi aggiuntivi o difficoltà di alcun genere al fine di predisporre la riorganizzazione aziendale, talché deve concludersi che lo storno non abbia dato luogo a una situazione di "eccezionalità" sotto il profilo gestionale. Si osserva, peraltro, che il processo di riorganizzazione di PSG era già in atto all'epoca delle dimissioni dei medici convenuti, come attestato dai licenziamenti del personale per giustificati motivi oggettivi. Tale elemento di per sé rivela inoltre una situazione di progressiva crisi economica che verosimilmente ha influito nella legittima scelta professionale dei medici convenuti di svolgere la loro attività presso una nuova struttura (alcune dimissioni sono giustificate proprio dal calo dei pazienti accusato dal PSG). Analoghe considerazioni valgono per Pinelli, che ha esercitato il suo diritto di libertà economica mettendo a frutto l'esperienza matura presso il poliambulatorio ricorrente.

Accertata la mancanza di effetti destrutturanti sull'altra organizzazione aziendale, si deve rilevare altresì l'assenza in capo al Santa Caterina e a Lucia Pinelli dell'*animus nocendi*, requisito essenziale ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'art. 2598, n.3, c.c., in mancanza del quale non può dirsi che la migrazione di professionisti verso la società resistente abbia presentato i tratti di una sottrazione parassitaria di avviamento, non esorbitando essa per l'appunto i normali limiti della competizione.

I.4.2. Per quanto riguarda l'asserito sviamento della "clientela", la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di perdite patrimoniali corrispondenti a un equivalente incremento della società resistente, essendosi essa limitata a dedurre che la migrazione dei sei medici qui convenuti abbia determinato perdite per circa l'80% del fatturato. Premesso che appare già inverosimile sul piano logico che i ricavi



derivanti dalle prestazioni di 6 medici corrisponda all'80% del fatturato di un poliambulatorio in cui offrono servizi 24 medici circa, oltre al personale infermieristico e amministrativo, la circostanza affermata dalla ricorrente risulta attestata soltanto da un documento autoredatto privo di valore contabile e comunque inidoneo a dimostrare che la "clientela" del PSG sia stata indebitamente attratta dal PSC. Dall'istruttoria sommaria espletata, semmai, è emerso che alcuni pazienti hanno deciso di mantenere il rapporto con il poliambulatorio ricorrente, nonostante il trasferimento dei professionisti indicati.

I.4.3. Risulta conseguentemente assorbita la valutazione in ordine alla natura illecita delle condotte asseritamente contrarie a buona fede con cui Pinelli avrebbe boicottato il Santa Giulia al fine di sviare la clientela in favore del Santa Caterina. Non integra comunque la fattispecie degli atti denigratori di cui all'art. 2598 n.2 c.c. la diffusione di notizie relative alla introduzione di un sistema di prenotazioni mediante *call center* in luogo del corrispondente servizio offerto dal personale amministrativo, data la mancanza di profili di disvalore sulla qualità dei servizi ambulatoriali, predicata in misura prevalente dalla tipologia delle prestazioni sanitarie offerte, dalla disponibilità di strumenti diagnostici e di servizi collaterali nel rapporto assistenziale con i pazienti. Analoghe considerazioni possono essere svolte in ordine alla dedotta diffusione della notizia del trasferimento del Santa Giulia presso altro indirizzo. Si osserva peraltro che la diffusione di tali informazioni, quand'anche effettivamente realizzata da Pinelli, oltre ad essere inidonea ad integrare un atto denigratorio, comunque non ha prodotto conseguenze negative apprezzabili in ordine alle perdite di clientela meramente affermate.

I.4.4. Esclusa la ricorrenza degli illeciti concorrenziali dedotti in relazione allo storno dei professionisti e allo sviamento della clientela, risulta assorbita la valutazione sulla responsabilità dei medici a titolo di concorso.

Le ulteriori domande cautelari devono quindi essere rigettate.

II. Attesa la soccombenza reciproca, le spese devono essere interamente compensate tra PSG, da un lato, e PSC e Pinelli, dall'altro, per ciascuna fase del procedimento cautelare; seguono il criterio della soccombenza tra la ricorrente e gli altri resistenti; vengono determinate come da dispositivo, con riferimento complessivo ad entrambe le fasi del procedimento cautelare, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, al grado medio di difficoltà della causa, all'attività effettivamente espletata dalle parti, all'unicità delle difese di alcuni resistenti, alla pluralità delle parti.

PQM

Il tribunale,

visti gli artt. 700, 669 *terdecies*, 669 *octies*, 669 *septies* c.p.c.,

ordina alla resistente di eliminare dai suoi segni distintivi l'acronimo "P.S.C.";



fissa la penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del presente provvedimento decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza nonché la penale di € 1.000 per ogni violazione che venga successivamente accertata;

rigetta le ulteriori domande;

compensa le spese tra la ricorrente e P.S.C.- S.r.l.s. Poliambulatorio Santa Caterina e Lucia Pinelli per ciascuna fase del procedimento cautelare;

condanna la ricorrente a pagare le spese di lite in favore dei resistenti Bartolaminelli Paolo, D'Addazio Giampiero, Gambera Stefania, Mirabella Giuseppe e Ruggeri Cristina, in solido tra loro, liquidate complessivamente per entrambe le fasi del procedimento in € 12.000,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

condanna la ricorrente a pagare le spese di lite in favore della resistente Alessandra Pedretti, liquidate complessivamente per entrambe le fasi del procedimento in € 9.000 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Si comunichi.

Brescia, 22.2.2019,

Il presidente
dott. Raffaele Del Porto

